

## **Deliberazione 28 luglio 2009 - ARG/gas 105/09**

**Disposizioni in materia di archiviazione e trattamento dati dei punti di riconsegna e determinazione del potere calorifico superiore convenzionale (P) da parte delle imprese di distribuzione del gas (Modifiche alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04 e 18 gennaio 2007, n. 10/07)**

### **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 28 luglio 2009

#### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003;
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) 29 dicembre 2000, n. 237/00 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 43/02;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/03);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2005, n. 185/05 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 185/05);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 settembre 2006 (di seguito: decreto ministeriale 29 settembre 2006);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 10/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 10/07);
- la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 17 gennaio 2007, n. 2/07;
- la deliberazione 23 settembre 2008, ARG/com 134/08;
- la deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- l'allegato A alla deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);

- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 69/09);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/09);
- la nota avente ad oggetto: “Analisi di alcune problematiche connesse alla procedura di subentro del fornitore di ultima istanza (di seguito: FUI) sui PDR degli impianti di distribuzione e possibili soluzioni” diffusa all’interno del gruppo di lavoro “Aggiornamento Codice di Rete tipo di Distribuzione gas” (di seguito: nota della Direzione Mercati);
- le osservazioni pervenute in merito alla nota della Direzione Mercati di cui al precedente alinea.

**Considerato che:**

- con deliberazione n. 138/04 l’Autorità ha adottato le garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e le norme per la predisposizione dei codici di rete.

**Considerato che:**

- con deliberazione n. 10/07 l’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239/04 e del decreto ministeriale 29 settembre 2006, ha definito le procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei FUI per i clienti finali di gas naturale allacciati alla rete che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore per ragioni indipendenti della loro volontà;
- l’articolo 5 della deliberazione n. 10/07 definisce le procedure di subentro della fornitura da parte del FUI prevedendo, tra l’altro, che la richiesta di subentro debba essere presentata al FUI dall’impresa di distribuzione o dall’impresa di trasporto per i clienti connessi alle rispettive reti e stabilendo i dati di identificazione di ciascun punto di riconsegna che devono essere indicati nella richiesta di subentro, ai fini della sua completezza ed ammissibilità;
- il medesimo articolo 5 della deliberazione n. 10/07 prevede inoltre che alcuni dei dati di identificazione di ciascun punto di riconsegna debbano essere trasmessi all’impresa di distribuzione o all’impresa di trasporto dall’esercente la vendita che ha precedentemente fornito il cliente finale per il quale è presentata la richiesta di subentro;
- talune procedure di subentro del FUI, attivate nel presente anno termico a seguito della risoluzione del contratto di distribuzione tra impresa di distribuzione e utente della distribuzione, hanno posto in evidenza alcune problematiche, specificamente per quanto riguarda:
  - l’invio all’impresa di distribuzione, da parte dell’utente della distribuzione che ha precedentemente fornito il cliente finale, dei dati di identificazione dei punti di riconsegna;

- la contestazione, da parte dell'utente della distribuzione che ha precedentemente fornito il cliente finale, della legittimità della risoluzione del contratto di distribuzione per inadempimento operata dall'impresa di distribuzione e, quindi, della successiva attivazione del FUI;
- in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utente della distribuzione, il Codice di rete dispone che sino all'esito della procedura di attivazione della fornitura di ultima istanza, impresa di distribuzione e venditore restino vicendevolmente obbligati alle previsioni del Codice di rete necessarie per assicurare la continuità della fornitura ai clienti finali.

**Considerato inoltre che:**

- l'articolo 8, comma 8.1 della deliberazione n. 138/04 prevede che le imprese di distribuzione tengano a disposizione dell'Autorità, relativamente a ciascun impianto di distribuzione gestito o alla porzione di impianto gestita, l'elenco di tutti i punti di riconsegna corredato da una serie di dati ed informazioni;
- l'attuale formulazione della lettera a4) dell'articolo 13, comma 13.3 della deliberazione n. 138/04 non conduce a identificare esaustivamente l'insieme dei dati dei clienti finali funzionali all'attivazione delle procedure per il subentro del FUI;
- la deliberazione ARG/gas 64/09 prevede che con successivo provvedimento l'Autorità definisca le modalità con cui l'impresa di distribuzione tenga conto delle informazioni relative alla tipologia di appartenenza di ciascun punto di riconsegna comunicate dall'esercente la vendita.

**Considerato infine che:**

- il TIVG prevede che alcuni corrispettivi unitari delle condizioni economiche del servizio di tutela siano espressi in euro/GJ e prevede che tali corrispettivi siano trasformati in corrispettivi unitari espressi in euro/Smc applicando a tali corrispettivi unitari il potere calorifico superiore convenzionale (P), espresso in GJ/Smc;
- la deliberazione ARG/gas 159/08 prevede l'adozione dell'anno civile, dall'1 gennaio al 31 dicembre, come riferimento per le determinazioni tariffarie del terzo periodo di regolazione;
- al punto 9 della deliberazione ARG/gas 69/09 l'Autorità ha stabilito che, fino a successive disposizioni, ai fini della determinazione del potere calorifico superiore effettivo, si applichino i criteri di cui agli articoli 16 e 17 della deliberazione n. 237/00.

**Ritenuto che:**

- sia opportuno modificare e aggiornare la deliberazioni n. 138/04 e n. 10/07 al fine di risolvere le problematiche inerenti alla procedura di subentro del FUI;
- sia opportuno inserire nella deliberazione n. 138/04 la previsione espressa dell'obbligo dell'impresa di distribuzione di attivare, in tutti i casi di scioglimento per qualsiasi causa del contratto, la procedura della fornitura di ultima istanza stabilendo altresì che statuisca, in caso di risoluzione del contratto

per inadempimento, la permanenza in capo all'impresa di distribuzione e il venditore degli obblighi contrattuali necessari ad assicurare la continuità della fornitura di gas ai clienti finali;

- per quanto concerne la procedura di attivazione del FUI, l'elenco di cui all'articolo 8, comma 8.1 della deliberazione n. 138/04 rappresenti lo strumento adeguato ed opportuno a raccogliere, da parte dell'impresa di distribuzione, anche i dati e le informazioni funzionali alla richiesta di subentro del FUI e modificare in tal senso anche la deliberazione n. 10/07;
- sia opportuno prevedere che l'elenco di cui al precedente alinea comprenda altresì i dati relativi all'identificazione della tipologia di ciascun punto di riconsegna;
- sia necessario stabilire, al fine di permettere all'impresa di distribuzione di mantenere aggiornato l'elenco con le informazioni funzionali alla richiesta di subentro del FUI e all'identificazione della tipologia di ciascun punto di riconsegna di cui ai precedenti alinea, obblighi di aggiornamento dei dati da parte degli esercenti la vendita;
- sia, infine, necessario prevedere che l'Autorità aggiorni la deliberazione n. 138/04 con i criteri per la determinazione del potere calorifico convenzionale (P) con riferimento all'anno civile, nonché le modalità di messa a disposizione del dato dall'impresa di distribuzione all'esercente la vendita

## **DELIBERA**

1. di modificare la deliberazione n. 138/04 nei termini di seguito riportati:

- a) all'articolo 1, comma 1 la definizione del potere calorifico superiore effettivo è soppressa;
- b) all'articolo 1, comma 1 della deliberazione n. 138/04 è aggiunta la seguente definizione:
  - “ • TIVG è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 recante “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane””;
- c) la rubrica dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente rubrica: “*Registro di dati, informazioni e documenti da tenere a fini regolatori*”;
- d) all'articolo 8, il comma 8.1 è sostituito dal seguente comma:

“8.1 L'impresa di distribuzione, relativamente a ciascun impianto di distribuzione gestito o alla porzione di impianto gestita, tiene un registro elettronico di tutti i punti di riconsegna, corredato dai dati e delle informazioni di cui all'articolo 14, comma 10.”;
- e) all'articolo 8, dopo il comma 8.2, è aggiunto il seguente comma:

“8.3 Ogni qualvolta si verifichi una modifica delle informazioni presenti nei documenti di cui all'articolo 13, comma 13.3, punti 1), 2), 3), 4), 5), l'utente della distribuzione dovrà comunicarne la variazione all'impresa di distribuzione entro quattro giorni lavorativi dalla data di effetto della variazione medesima o dalla data in cui l'utente

stesso ne viene a conoscenza. Analogamente l'utente dovrà comunicare ogni modifica dei dati di cui alle lettere a4), a5), a8), a9), a10) e a11) del medesimo comma.”;

f) all'articolo 9, il comma 9.2 è sostituito dal seguente comma:

“9.2 L'utente comunica all'impresa di distribuzione, nei tempi previsti dall'articolo 8.3, eventuali variazioni delle informazioni di cui al comma 9.1, ivi compresa la cessazione della disponibilità di gas naturale.”;

g) all'articolo 13, comma 13.3 la lettera a4) è sostituita dalla seguente lettera:

“a4) nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA e indirizzo (sede legale se si tratta di una ragione sociale) del cliente finale nonché nome, cognome ed indirizzo del destinatario della fattura (se diverso dal cliente finale) e, qualora questi utilizzi il gas ai fini dell'erogazione di un servizio energetico, i dati identificativi del soggetto beneficiario di tale servizio;”;

h) all'articolo 13, comma 13.3, dopo la lettera a9) sono aggiunte le seguenti lettere a10) e a11):

“a10) eventuale agevolazioni su IVA e imposte precedentemente praticate al cliente finale;

a11) tipologia del punto di riconsegna ai sensi del comma 2.3 del TIVG;”;

i) all'articolo 13, comma 13.6, dopo la lettera a3) sono aggiunte le lettere a4), a10) e a11) di cui al comma 13.3;

j) all'articolo 13, comma 13.6 l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente capoverso:

“Dal ricevimento della comunicazione dell'impresa di distribuzione decorrono, per l'utente, gli obblighi di comunicazione delle eventuali variazioni dei dati di cui all'articolo 13, comma 13.3 secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 8.3.”;

k) all'articolo 13, il comma 13.7 è soppresso;

l) all'articolo 14, comma 14.10, dopo la lettera a9), sono aggiunte le seguenti lettere:

“a10) e a11)”;;

m) all'articolo 14, comma 14.10 l'ultimo capoverso è soppresso.

n) All'articolo 14, il comma 14.12 è soppresso;

o) l'articolo 22 è sostituito con il seguente articolo:

## **“Articolo 22**

### *Determinazione del potere calorifico superiore convenzionale (P) del gas naturale*

22.1 In un impianto di distribuzione con singolo punto di consegna, l'impresa di distribuzione determina il potere calorifico superiore convenzionale (P) per l'anno t secondo la seguente formula:

$$P = \frac{\sum_{i=1}^{12} V_i \cdot PCS_i}{\sum_{i=1}^{12} V_i}$$

dove:

- $PCS_i$  è il potere calorifico superiore mensile del gas, determinato dall'impresa di trasporto come media dei valori dei PCS giornalieri ponderati ai volumi giornalieri, consegnato in ciascun punto di consegna in ogni mese  $i$  del precedente anno civile  $t - 1$ ;
- $V_i$  sono i volumi mensili, espressi in standard metri cubi, consegnati in ciascun punto di consegna nel precedente anno civile  $t - 1$ .

22.2 In un impianto di distribuzione con  $n$  punti di consegna, l'impresa di distribuzione determina il potere calorifico convenzionale per l'anno  $t$  secondo la seguente formula:

$$P = \frac{\sum_{j=1}^n V_j \cdot P_j}{\sum_{j=1}^n V_j}$$

dove:

- $P_j$  è il potere calorifico superiore convenzionale del gas in ogni punto di consegna  $j$  determinato ai sensi del comma 22.1;
- $V_j$  sono i volumi annui, espressi in standard metri cubi, consegnati nei punti di consegna nell'impianto di distribuzione nel precedente anno civile  $t - 1$ .

22.3 L'impresa di distribuzione, entro il 25 gennaio di ogni anno, comunica all'impresa di trasporto, con le modalità da questa stabilite, i valori del potere calorifico superiore convenzionale (P) determinati ai sensi del presente articolo.

22.4 L'impresa di trasporto pubblica nel proprio sito internet, entro il successivo 31 gennaio, i valori di cui al comma precedente tramite file elettronico immediatamente riutilizzabile.”;

p) dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente articolo:

#### **“Articolo 26bis**

##### *Scioglimento del contratto e attivazione della fornitura di ultima istanza*

26bis.1 In caso di scioglimento del contratto, per qualsiasi causa, l'impresa di distribuzione richiede l'attivazione della fornitura di ultima istanza, secondo le modalità e nei casi previsti dalla deliberazione n. 10/07 e sue modifiche ed integrazioni.

26bis.2 Nel caso il rapporto contrattuale si risolva per inadempimento dell'utente della distribuzione, sino all'esito della procedura di attivazione della fornitura di ultima istanza, salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, l'impresa di distribuzione e l'utente della distribuzione restano vicendevolmente obbligati alle previsioni della presente deliberazione necessarie ad assicurare la continuità della fornitura ai clienti finali associati ai punti di riconsegna oggetto del rapporto contrattuale

2. di modificare, a partire dalla medesima data di cui al punto 3, il comma 5.1.4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 10/07 con il seguente comma:

“5.1.4 Entro il 10 (dieci) del mese di presentazione della richiesta di subentro, l'esercente che ha precedentemente fornito il cliente finale per il quale viene presentata la richiesta di subentro è tenuto a comunicare, all'impresa di trasporto che ha formulato la richiesta di subentro, i dati di cui al comma 5.1.3 lettere da c) a l) con riferimento ai punti di riconsegna connessi alla rete di trasporto.”;

3. di prevedere che gli utenti della distribuzione comunichino le informazioni di cui all'articolo 13, comma 13.3, lettere a4) e a10) della deliberazione n. 138/04 con riferimento a tutti i punti di riconsegna serviti, nella stessa comunicazione da effettuarsi ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 64/09;
4. di prevedere che, in riferimento al quarto trimestre 2009, i valori del potere calorifico superiore convenzionale (P) restino invariati rispetto ai valori di P applicati nell'anno termico 2008-2009;
5. di dare mandato al Direttore responsabile della Direzione Mercati di adeguare il codice di rete tipo approvato con la deliberazione n. 108/06 recependo gli aggiornamenti che si rendono necessari a seguito delle disposizioni del presente provvedimento;
6. di prevedere che le imprese di trasporto aggiornino i codici di rete del trasporto in accordo con le disposizioni dettate dalla deliberazione ARG/gas 55/09 recependo gli aggiornamenti che si rendono necessari a seguito delle disposizioni del presente provvedimento;
7. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità ([www.autorità.energia.it](http://www.autorità.energia.it)) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
8. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità ([www.autorità.energia.it](http://www.autorità.energia.it)) i testi della deliberazione n. 138/04 e della deliberazione n. 10/07, come risultanti dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

28 luglio 2009

Il Presidente A. Ortis